



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto



PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020

Avviso n. 40/2017 - Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Obiettivo specifico RA 4.1 - Azione 4.1 - Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO

PROGETTISTA

Ing. Roberto Marinelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pantaleo De Finis

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TAV. SFA

Studio di fattibilità ambientale

SCALA -

DATA: OTTOBRE 2017



PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020

Avviso n. 40/2017 – Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico

RA 4.1 - Azione 4.1 – Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO

INDICE

- 1) PREMESSA**
- 2) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)**
- 3) RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E CON LE AREE NATURALI PROTETTE NELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE**
- 4) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE**
- 5) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE TEMATICA DELLA REGIONE PUGLIA (PUTT/P)**
- 6) RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA**
- 7) VERIFICA E COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO**



PREMESSA

Il presente studio di **fattibilità ambientale** approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto. Esso analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute e a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avendo riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Il progetto prevede l'efficientamento energetico della **Centro Polivalente di via Don Luigi Sturzo** a Castellaneta.



Stralcio di ortofoto con individuazione dell'area di intervento

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Per quanto attiene al rapporto tra l'intervento e gli strumenti di pianificazione territoriale, va evidenziato che la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR). Il PPTR era stato adottato con delibera di G.R. n° 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 e modificato dalla D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013.



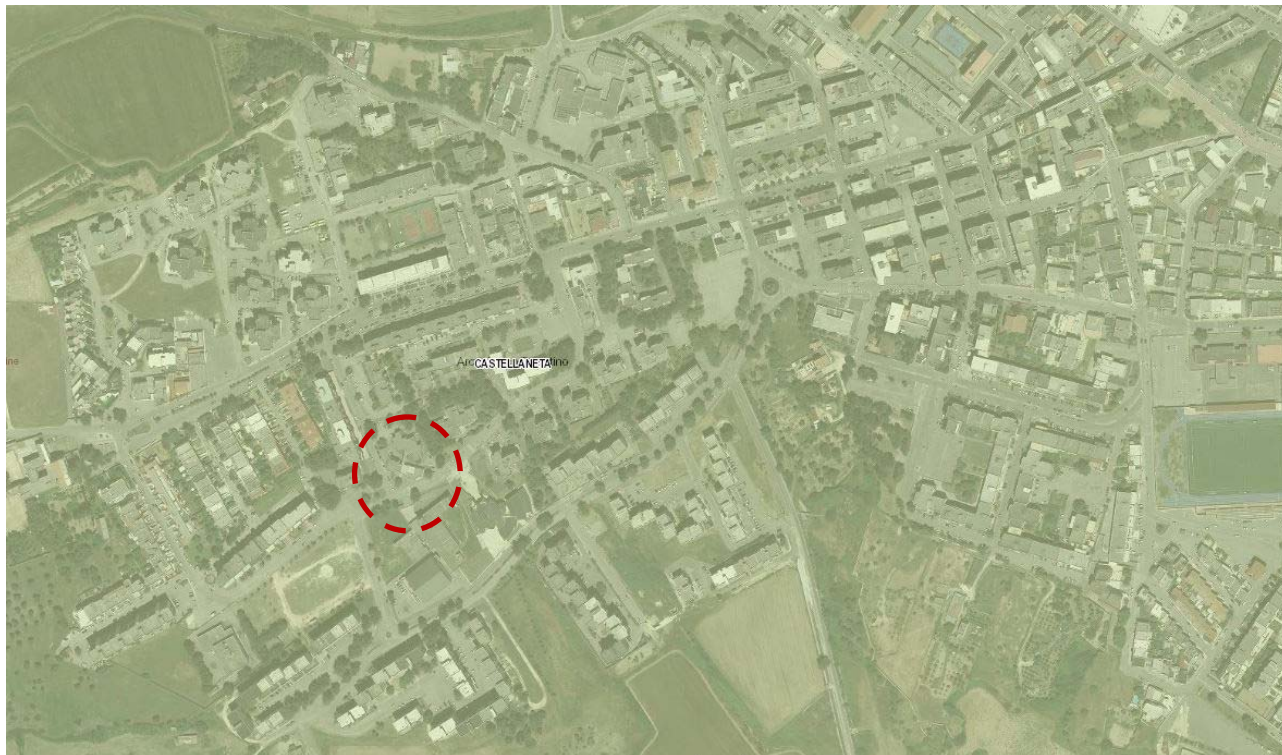
Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 42/2004), con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Analisi e localizzazione nel contesto nell'ambito paesaggistico di riferimento (elab 5 del PPTR)

Il PPTR suddivide il territorio in 11 ambiti paesaggistici descrivendoli in altrettante schede riportate negli elaborati 5 del PPTR. In particolare il territorio è così suddiviso in ambiti paesaggistici e ciascun ambito paesaggistico contiene al suo interno differenti figure territoriali paesaggistiche:

1. “GARGANO” con le figure territoriali paesaggistiche del “sistema ad anfiteatro dei laghi costieri di Lesina e Varano”, “la costa del Gargano”, “ la Foresta Umbra”, “ l'altopiano carsico”, “l'altopiano di Manfredonia”;
2. “MONTI DAUNI” con le figure territoriali paesaggistiche de “la bassa valle del Fortore e il sistema dunale”, “la media valle del Fortore e la diga di Occhio”, “il Subappennino settentrionale”, “il Subappennino meridionale”;
3. “TAVOLIERE” con le figure territoriali paesaggistiche de “la piana foggiana della riforma”, “il mosaico di San Severo”, “il mosaico di Cerignola”, “le saline di Margherita di Savoia”, “Lucera e le serre del Subappennino”, “le Manare di Ascoli Satriano”;
4. “OFANTO” con le figure territoriali paesaggistiche de “la bassa valle dell'Ofanto”, “la media valle dell'Ofanto”, “la valle del torrente Locone”;
5. “PUGLIA CENTRALE” con le figure territoriali paesaggistiche de “la piana olivicola del nord barese”, “la conca di Bari e il sistema radiale delle lame”, “il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto”;
6. “ALTA MURGIA” con le figure territoriali paesaggistiche de “l'altopiano murgiano”, “la Fossa Bradanica”, “la sella di Gioia”;
7. “MURGIA DEI TRULLI” con le figure territoriali paesaggistiche de “la Valle d'Itria”, “la piana degli ulivi secolari”, “i boschi di Fragno della Murgia Bassa”;
8. “ARCO IONICO TARANTINO” con le figure territoriali paesaggistiche de “l'anfiteatro e la piana tarantina”, “il paesaggio delle gravine ioniche”;
9. “LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA”
10. “TAVOLIERE SALENTINO” con le figure territoriali paesaggistiche de “la campagna leccese del ristretto e del sistema di ville suburbane”, “il paesaggio del vigneto d'eccellenza”, “il paesaggio costiero profondo da San Cataldo agli Alimini”, “la campagna a mosaico del salento centrale”, “Nardò e le ville storiche delle cenate”, “il paesaggio dunale costiero ionico”, “la murgia salentina”;
11. “SALENTO DELLE SERRE” con le figure territoriali paesaggistiche de “le serre ioniche”, “la costa alta da Otranto a Santa Maria di Leuca”, “la campagna olivetata delle pietre del salento sud orientale”, “il bosco del belvedere”.

L'area di interesse del progetto ricade nell'ambito paesaggistico dell'**Arco Ionico Tarantino** e nella figura territoriale paesaggistica de **il paesaggio delle gravine** (art. 36-37 delle NTA del PPTR).



Stralcio “Ambiti paesaggistici”, fonte sit.puglia.it

Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2 (**art. 36-37 delle NTA del PPTR**).

Analisi del sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti (elab. 6 del PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia** (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in **beni paesaggistici**, ai sensi dell'art.134 del Codice, e **ulteriori contesti paesaggistici** ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice. I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni: Gli **immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico e le **aree tutelate per legge** (ex art. 142 del Codice).



LA STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA (ELAB. 6.1)



Stralcio “Struttura idrogeomorfologica-Componenti geomorfologiche e idrologiche”, fonte sit.puglia.it

Riguardo alla **Struttura idrogeomorfologica** (CAPO II delle N.T.A. del PPTR.), l'area oggetto di intervento risulta:

6.1.1 Componenti geomorfologiche

- Non interessata da lame e gravine;
- Non interessata da doline;
- Non interessata da geositi;
- Non interessata da inghiottitoi;
- Non interessata da cordoni dunari;
- Non interessata da grotte;
- Non interessata da versanti.

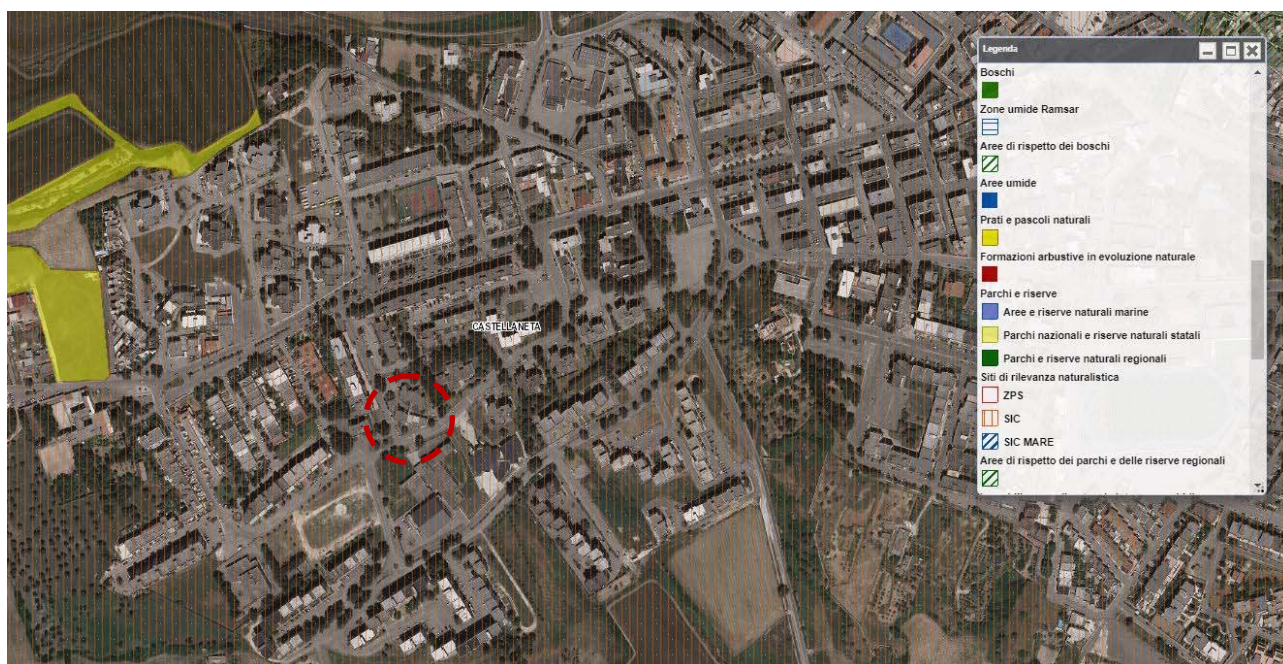
6.1.2 Componenti idrologiche

- Non interessata da territori costieri;
- Non interessata da territori contermini ai laghi;
- Non interessata da fiumi e torrenti e acque pubbliche;
- Non interessata da sorgenti;
- Non interessata da reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.;
- **Interessata da vincolo idrogeologico**



Gli interventi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di permeabilità dei suoli. L'area di intervento risulta interessata da vincolo idrogeologico, ma trattandosi di un intervento di efficientamento di un edificio esistente, non si andrà a modificare e a compromettere l'assetto idrogeologico e paesaggistico dei luoghi. L'intervento in oggetto, quindi, è realizzato nel rispetto delle prescrizioni succitate.

LA STRUTTURA AMBIENTALE-ECOSISTEMICA (ELAB. 6.2)



Stralcio “Struttura ecosistemica e ambientale-Componenti botanico-vegetazionale/Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici”, fonte sit.puglia.it

Riguardo alla **struttura ecosistemica e ambientale** (CAPO III delle N.T.A. del PPTR.), l'area oggetto di intervento risulta:

6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali

- Non interessata da boschi;
- Non interessata da zone umide Ramsar;
- Non interessata da aree umide;
- Non interessata da aree di rispetto boschi;
- Non interessata da prati e pascoli naturali;
- Non interessata da formazioni arbustive in evoluzione naturale.

6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- Non interessata da aree e riserve naturali marine;
- Non interessata da parchi nazionali e riserve naturali statali;



- Non interessata da parchi e riserve naturali regionali;
- **Interessata da siti di rilevanza naturalistica ZPS;**
- **Interessata da siti di rilevanza naturalistica SIC;**
- Non interessata da siti di rilevanza naturalistica SIC MARE;
- Non interessata da aree di rispetto di parchi e riserve regionali.

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto BioItaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nella tavola 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

- a. Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa".
- b. Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

1. La disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette e/o norme di salvaguardia, piani di gestione e regolamenti.
2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie dei siti naturalistici, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali.
3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 69, punto 2), ai fini della tutela paesaggistica non sono ammissibili, fatto salvo quanto diversamente previsto da piani, regolamenti e misure di salvaguardia transitorie dei siti di interesse naturalistico o da vigenti atti di governo del territorio:
 - a. la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia, fatta eccezione per quelli di pertinenza di insediamenti esistenti o destinati all'autoconsumo e integrati nelle relative strutture già esistenti, di sistemi



per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

- b. nuove attività estrattive e ampliamenti;
- c. interventi che prevedano la rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
- d. interventi che prevedano l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

L'intervento in oggetto è realizzato nel rispetto delle prescrizioni succitate relative ai siti di rilevanza naturalistica e conforme agli interventi ammissibili in tali siti.

LA STRUTTURA INSEDIATIVA E STORICO CULTURALE (ELAB. 6.3)



Stralcio “Struttura antropica e storico culturale-Componenti culturali e insediative/ Componenti dei valori percettivi”, fonte sit.puglia.it

Riguardo alla **struttura antropica e storico-culturale** (CAPO IV delle N.T.A. del PPTR.), l'area oggetto di intervento risulta:

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- Non interessata da immobili e aree di notevole interesse pubblico;
- Non interessata da zone gravate da usi civici;
- Non interessata da zone di interesse archeologico;
- Non interessata da città consolidata;



- Non interessata da paesaggi rurali;
- Non interessata da testimonianza stratificazione insediativa: a) siti interessati da beni storico-culturali;
- Non interessata da testimonianza stratificazione insediativa: b) aree appartenenti alla rete dei tratturi;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: rete tratturi;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: siti storico culturali;
- Non rientra in aree di rispetto delle componenti culturali insediative: zone di interesse archeologico

6.3.2 Componenti dei valori percettivi

- Non interessata da strade a valenza paesaggistica;
- Non interessata da strade panoramiche;
- Non interessata da luoghi panoramici;
- Non interessata da coni visuali.

RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E CON LE AREE NATURALI PROTETTE NELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

Uno dei primi atti di cooperazione internazionale in tema di tutela ambientale è certamente rappresentato dalla “Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, specialmente come Habitat d'uccelli acquatici” sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran) e ratificata dall'Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/3/1976.

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata “Habitat” inerente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l'istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate nell'Unione Europea.

La direttiva “Habitat” ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.

Una volta che il sito d'importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell'elenco lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli Habitat naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione.

La Regione Puglia ha realizzato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 trasmettendo detto elenco al Ministero dell'Ambiente ed all'Unione Europea.

In particolare sono stati individuati, a seguito di una prima definizione (risalente al 1996), i Siti d'Importanza comunitaria e le Zone di Protezione Speciale presenti nella Regione Puglia (D.G.R. 8/10/02 n°1157 di recepimento della revisione tecnica effettuata dall'Ufficio Parchi Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente).

Le Z.P.S. sono quelle zone di protezione già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli Habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofi sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti



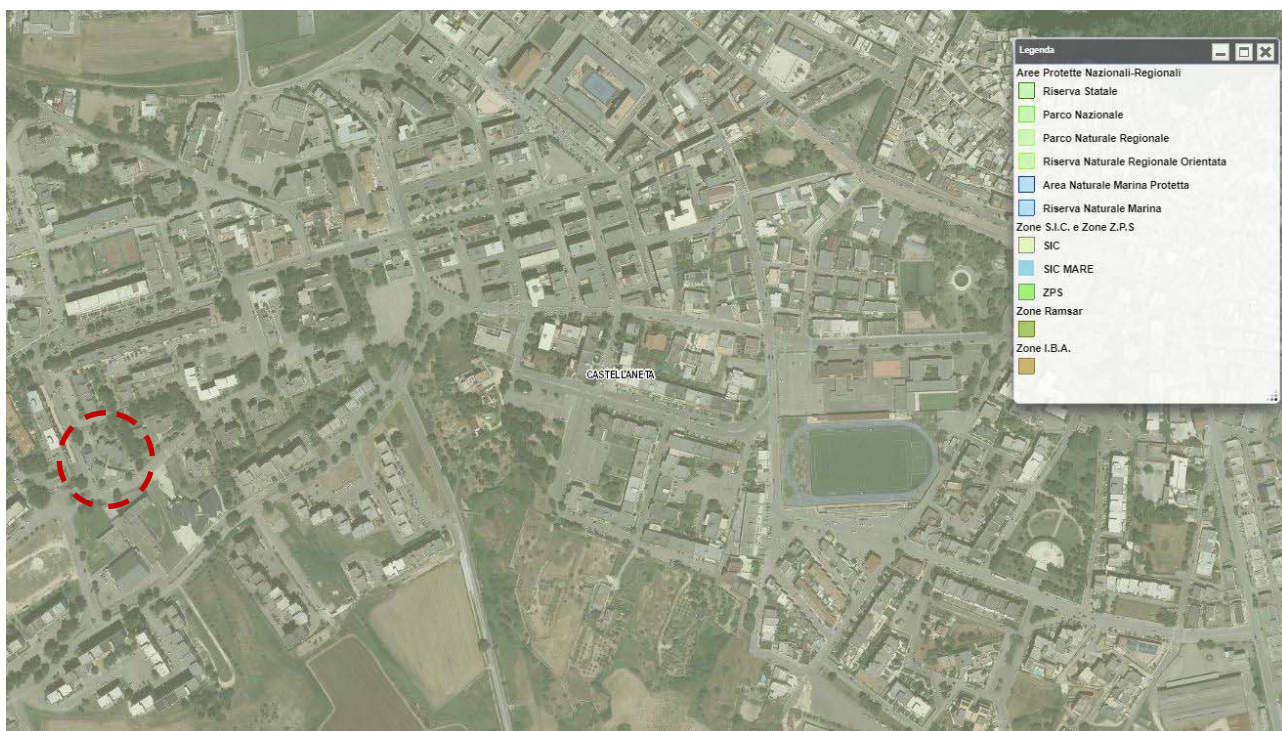
e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE – 85/411/CEE – 91/244/CEE.

I S.I.C. sono quei siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di Habitat naturale di cui all'allegato A (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all'allegato B, in uno stato di conservazione soddisfacente al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

La Legge 6/12/91 n. 394 – Legge Quadro delle aree protette detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di promuovere e garantire, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

La Delibera del Ministero dell'Ambiente 2/12/1996 – “Classificazione delle aree protette” individua la seguente classificazione:

- Parco Nazionale;
- Riserva naturale statale;
- Parco naturale interregionale;
- Parco naturale regionale;
- Riserva naturale regionale;
- Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al D.P.R. n°448 del 13/3/1976)
- Zona di protezione speciale (Z.P.S.) (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
- Zona speciale di conservazione (Z.S.C.) (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- Altre aree naturali protette.





L'area in esame è **interessata da siti di importanza comunitaria.**

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE

Con riferimento alla presenza, sull'area interessata dall'intervento, di tipologie di vincolo, che pur non comportando condizioni ostative all'intervento in progetto comunque connotano il grado di sensibilità ambientale delle aree interessate, si rappresenta che l'area direttamente interessata dall'intervento in progetto:

- non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n. 3267 e R.D. 16/05/1926 n. 1126);
- non risulta soggetta a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n. 1766 – R.D. 26/2/1928 n. 332);
- non risulta soggetta a vincolo faunistico (L. 11/02/1992 n. 157);
- non risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L. 29/06/1939 n. 1497 oggi D.L.vo 42/2004 e succ. D.L.vo 24/03/2006 n. 157);
- non risulta interessata dall'ex Decreto Galasso, oggi D.L.vo 42/2004 ;
- non risulta soggetta a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n. 1089 oggi D.L.vo 42/2004 e succ. D.L.vo 24/03/2006 n. 156).



PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020

Avviso n. 40/2017 – Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico

RA 4.1 - Azione 4.1 – Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE TEMATICA DELLA REGIONE PUGLIA (PUTT/P)

L'art. 106 c. 8 delle NTA del PUTT/P recita: “Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli IATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono”.



P.U.T.T. – Ambiti Territoriali Estesi – fonte www.sitpuglia.it

L'area di interesse ricade nell'ambito territoriale esteso “D”, ovvero pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuano una significatività.



RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA

Il Piano di Bacino, di cui alla L. 183/89, si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Stante le difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di elaborare un Piano di Bacino con la varietà e complessità dei contenuti ivi previsti, la normativa nazionale (L. 493/93 – 180/98 – 267/98 – 279/2000 – 365/2000) ha dato impulso alla pianificazione stralcio ovvero ai cosiddetti Piani Straordinari finalizzati all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico “molto elevato” (R4) per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con deliberazione n° 39 del 30/11/2005 il Comitato Istituzionale per l'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” e le relative misure di salvaguardia.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitanti e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- l'adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali;
- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitanti e delle infrastrutture con modalità d'intervento che privilegiano la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la difesa e al regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.



Si specifica altresì che ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L. 183/89 i Piani Stralci di Bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n° 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n° 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n° 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n° 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n° 349; i piani generali di bonifica.

Di conseguenza, le Autorità competenti, con apposita Conferenza Programmatica, da indire ai sensi del comma 3 art. 1-bis della Legge 365/2000, dovranno provvedere ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione territoriale alle prescrizioni contenute nel Piano che, dal momento dell'adozione dello stesso, diventano immediatamente vigenti in variante agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle Norme del Piano, contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici. Si specifica altresì che le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate ed al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi.

L'area di intervento così come si evince dalla cartografia del **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)** consultata tramite Web-Gis, non risulta interessata da aree a pericolosità idraulica e da classe di rischio.

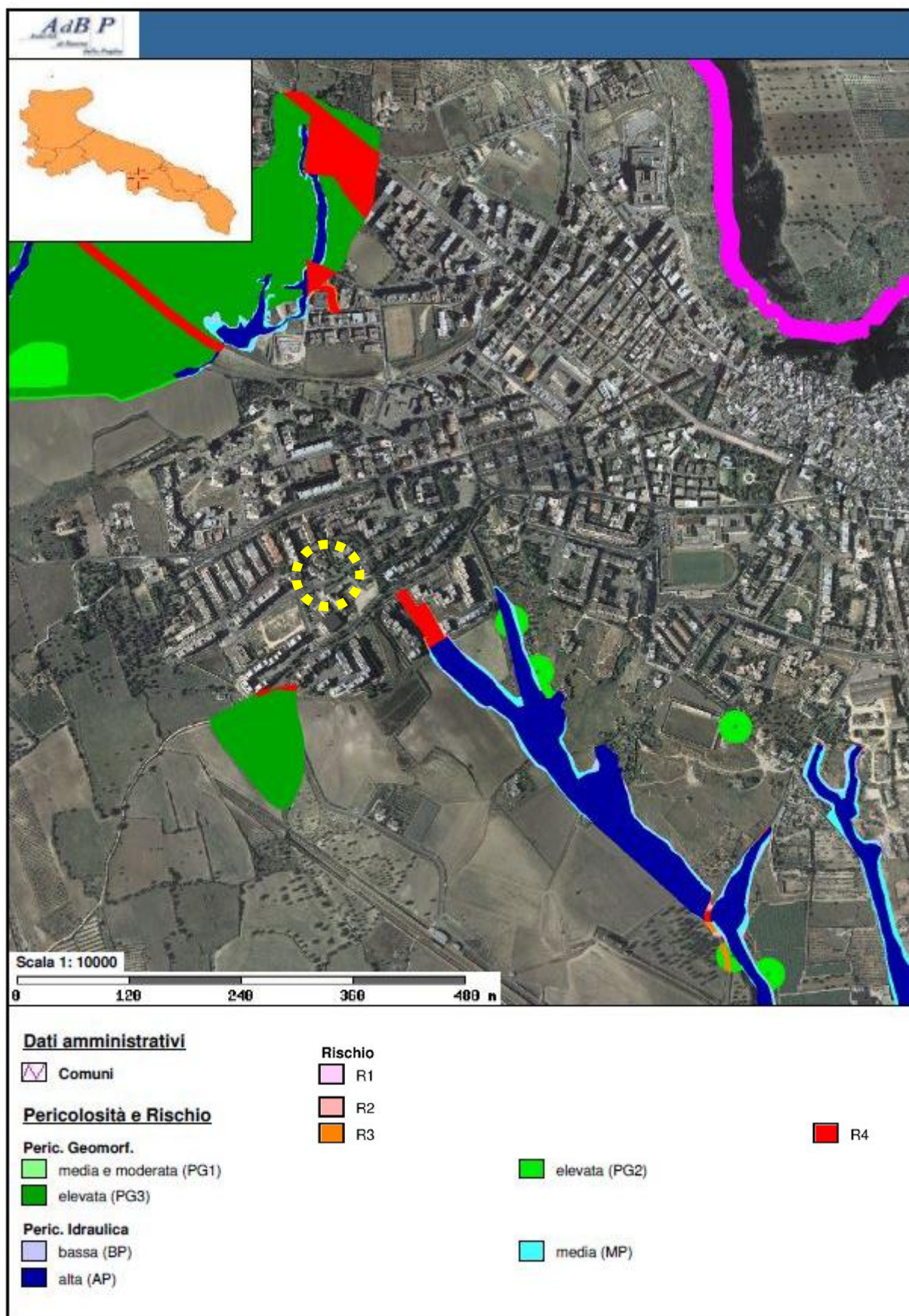


PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020

Avviso n. 40/2017 – Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico

RA 4.1 - Azione 4.1 – Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO



A.d.b. Regione Puglia (<http://adbpuigia.it>). Pericolosità Geomorfologica , Pericolosità idraulica, Classe di



rischio dell'area di intervento.

La carta idrogeomorfologica

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all'Autorità di Bacino della Puglia il compito di redigere una nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004. Il progetto della Carta Idrogeomorfologica della Puglia ha ottenuto il parere favorevole in linea tecnica da parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 10/11/2009, al quale ha fatto seguito la presa d'atto del Comitato Istituzionale nella seduta del 30/11/2009, giusta Delibera n. 48/2009. In relazione al dettaglio di restituzione della Carta Idrogeomorfologica (scala 1:25.000), il Comitato Istituzionale, all'interno della stessa Delibera n. 48/2009, ha inteso prevedere una successiva fase di verifica, aggiornamento e condivisione al fine di rendere la Carta conforme ed adeguata ad un utilizzo alla scala comunale, in considerazione dei continui approfondimenti conoscitivi che l'Autorità di Bacino della Puglia svolge nell'ambito dei tavoli tecnici di copianificazione per i PUG, e delle istruttorie di progetti ed interventi di competenza.



PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020

Avviso n. 40/2017 – Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico

RA 4.1 - Azione 4.1 – Interventi per l'efficiamento energetico degli edifici pubblici

CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO





AdB P	
 Ciglio di sponda	 Ripa di erosione
Forme ed elementi legati all'idrografia superficiale	
Corsi di acqua	
 Corso d'acqua	 Corso d'acqua episodico
 Corso d'acqua obliterato	 Corso d'acqua tombato
 Recapito finale di bacino endoreico	
 Sorgenti	
 Canali lagunari	
Bacini Idrici	
Bacini	
 Lago naturale	 Lago artificiale
 Laguna costiera	 Salina
 Stagno, acquitrino, zona palustre	
Forme Carsiche	
 Doline	
 Grotte naturali	
 Orlo di depressione carsica	
 Voragini	
Forme ed elementi di origine marina	
Tipo di costa	
 Costa rocciosa	 Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
 Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede	 Falesia
 Falesia con spiaggia ciottolosa al piede	 Falesia con spiaggia sabbiosa al piede
 Rias	 Spiaggia sabbiosa
 Spiaggia ciottolosa	 Spiaggia sabbiosa-ciottolosa
 Cordoni dunari	
 Faraglioni	
Forme ed elementi di origine antropica	
Linee	
 Argine	 Traversa fluviale
 Opera di difesa costiera	 Diga
Singolarità di Interesse Paesaggistico	
 Geositi	
Cartografia di base	



PO Puglia F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020

Avviso n. 40/2017 – Asse Prioritario IV – “Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico

RA 4.1 - Azione 4.1 – Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici

CENTRO POLIVALENTE DI VIA DON LUIGI STURZO

L' area d'intervento non è interessata da elementi individuati dalla carta idrogeomorfologica.

VERIFICA E COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO

L' intervento di efficientamento sulla scuola in oggetto risulta compatibile con il sistema vincolistico esistente.

La realizzazione di tale intervento apporterà a tutto il contesto ripercussioni positive certe in termini di qualità urbana. I prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini non potranno che essere positivi.

Dalla verifica della compatibilità dell'intervento con le prescrizioni dei piani territoriali ed urbanistici si è potuto accertare che non sussistono criticità prevedibili.